



Marco Casini
NOTAIO

REPERTORIO N. 6922

RACCOLTA N. 5540

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PER MODIFICA DI STATUTO DI FONDAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi (2020) il giorno ventisei (26) del mese di Ottobre in Firenze, Via delle Panche n.212, nei locali della Parrocchia San Pio X al Sodo, alle ore diciassette e minuti trenta.

Registrato a Firenze

il 09/11/2020

al n. 39611

Dinanzi a me Avv. Marco, Notaio in Firenze, iscritto al Collegio dei Distretti

Esente

Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, assistito dai testimoni:

- Sarti Avv. Enrico, nato a Firenze il giorno 8 Agosto 1965 e residente a Montevarchi (Arezzo), Via del Pestello Alto n. 45 e

- Di Tommaso Avv. Lucia, nata a Popoli (Pescara) il giorno 24 Giugno 1973 e residente a Firenze, Via della Rondinella n. 37,

è presente il Signor:

- **BURBERI AGOSTINO**, nato a Vicchio (Firenze) il giorno 1 Agosto 1946 e residente a Legnano (Milano), Via Carlo Cattaneo n. 101, domiciliato per la carica in Località Barbiana n. 9, Vicchio (Firenze), il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e quindi legale rappresentante dell'Ente "**FONDAZIONE DON LORENZO MILANI**", con sede in Località Barbiana n.9, Vicchio (Firenze), Codice Fiscale 94113460482, Ente iscritto al n.684 del Registro Regionale del Volontariato in forza di Atto Dirigenziale n.1707 del 17 Maggio 2007 ed iscritto al Numero 932 del Registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Toscana, Fondazione costituita con atto ai rogiti del Notaio Vincenzo Ferro di Firenze in data 10 Marzo 2004 Repertorio n.175305 Raccolta n.6514,

registrato a Firenze in data 24 Marzo 2004

Il Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi premette che a seguito di regolare convocazione inviata a tutti gli interessati nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 8 dello Statuto vigente della Fondazione, trovasi qui riunito in questo giorno, luogo ed ora il Consiglio di Amministrazione della "Fondazione Don Lorenzo Milani" per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno:

- Modifica dello Statuto, anche ai fini dell'adeguamento alle Disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n.117 (Codice del Terzo Settore).

Il Comparsente invita quindi me Notaio ad assistere allo svolgimento dell'adunanza del Consiglio di Amministrazione per redigerne il Verbale relativo.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza della presente adunanza del Consiglio di Amministrazione nella detta sua qualità ai sensi dell'articolo 10 del vigente Statuto sociale, il Comparsente stesso, il quale constata e fa constatare che sono presenti, del Consiglio di Amministrazione:

Carensi Don Francesco, nato a Firenze il giorno 7 Gennaio 1974; Gesualdi Sandra, nata a a Firenze il giorno 7 Giugno 1971; Seriacopi Lauro, nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) il giorno 27 Febbraio 1948; Bosi Piero, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il giorno 15 Maggio 1940; Cantini Piero, nato a Sesto Fiorentino (Firenze) il giorno 9 Dicembre 1946; Delton Bernardo, nato a Firenze il giorno 9 Aprile 1972; Righini Franca, nata a Firenzuola (Firenze) il giorno 13 Febbraio 1941; Toschi Luca, nato a Firenze il giorno 14 Maggio 1952; Sozzi Severina, nata a Firenzuola (Firenze) il giorno 9 Agosto 1945 e Del Lungo

Elisabetta, nata a Firenze il giorno 26 Settembre 1941; assenti giustificati i

Consiglieri Conti Zaira, Nistri Don Silvano e Lampronti Lorenzo.

Il Presidente dichiara di aver verificato l'identità e la legittimazione degli intervenuti e la regolarità della costituzione della presente riunione ed esistendo tutti i presupposti previsti dalla legge il Presidente medesimo dichiara il Consiglio di Amministrazione validamente costituito e, quindi, la presente adunanza idonea a deliberare sull'antiesteso Ordine del Giorno.

Sull'argomento all'ordine del giorno prende la parola il Presidente, il quale espone all'Assemblea le modifiche dello statuto che si rendono necessarie per provvedere all'adeguamento dello statuto alla normativa introdotta dal Decreto Legislativo n.117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché le ulteriori modifiche di dettaglio ritenute opportune dal Consiglio di Amministrazione secondo le attuali esigenze della Fondazione.

Il Presidente illustra al Consiglio di Amministrazione il nuovo testo dello Statuto della Fondazione, composto di numero 23 (ventitré) articoli, di cui propone l'adozione, con le modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore, soffermandosi di volta in volta sulle modifiche, integrazioni o aggiunte di maggiore rilevanza.

Il Presidente propone quindi al Consiglio di Amministrazione di modificare lo Statuto in tal senso, con le esposte modifiche necessarie per adeguare lo Statuto alla normativa introdotta dal Codice del Terzo Settore e con ulteriori modifiche ed integrazioni di dettaglio ritenute opportune secondo le attuali esigenze della Fondazione ed ampiamente illustrate al Consiglio di Amministrazione e quindi presenta a me Notaio il nuovo testo dello Statuto

Io Notaio, alla presenza dei testimoni, dò quindi lettura ai membri del Consiglio

di Amministrazione della Fondazione dello Statuto con le modifiche proposte, che viene allegato al presente verbale quale parte integrante e sostanziale sotto lettera "A".

Dopo breve discussione, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare.

Il Consiglio di Amministrazione, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità

delibera

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo testo di Statuto in conformità alle proposte del Presidente, Statuto allegato al presente verbale sotto la lettera "A" (Statuto della "Fondazione Don Lorenzo Milani - ETS");

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con firma singola, ogni necessario ed opportuno potere per lo svolgimento delle pratiche necessarie, finalizzate ad ottenere l'iscrizione del presente atto presso il Registro Regionale del Volontariato e presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche per tutti gli effetti di legge, ai fini dei necessari adempimenti conseguenti e per ogni altra necessità connessa all'esecuzione del presente atto, anche ai fini della iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore non appena lo stesso verrà istituito, con facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione di apportare allo Statuto tutte quelle modifiche, aggiunte e sostituzioni che venissero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare, la presente riunione viene sciolta alle ore diciannove e minuti quarantuno.

Tutte le spese del presente atto sono a carico della Fondazione.

Ai fini della registrazione del presente atto si chiede l'esenzione dall'imposta di

registro e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e comma 5 del

Decreto Legislativo n.117 del 3 Luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale alla presenza dei

testimoni ho dato lettura al Comparsante, il quale lo ha approvato sottoscrivendolo

con i testimoni e con me Notaio in calce ed a margine del foglio intermedio alle

ore diciannove e minuti quarantuno.

Consta quest'atto di due fogli, scritti e dattiloscritti da persona di mia fiducia,

salvo quanto notasi di mia mano; ne occupa pagine cinque e quanto fin qui della

presente.

FIRMATO BURBERI AGOSTINO

FIRMATO SARTI ENRICO

FIRMATO DI TOMMASO LUCIA

FIRMATO MARCO CASINI NOTAIO

Allegato "A" all'atto N. 6922 del Repertorio - N. 5540 della Raccolta in data 26 ottobre 2020

STATUTO

della «Fondazione Don Lorenzo Milani ETS»

Articolo 1 - Costituzione e sede

1.1 È corrente una fondazione denominata «**Fondazione Don Lorenzo Milani ETS**», ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, del D.lgs 117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

Nel periodo transitorio precedente l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'acronimo "ETS" non è spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Successivamente all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del terzo Settore” o l’acronimo “ETS”.

1.2 La Fondazione ha durata illimitata.

1.3 La Fondazione risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia

1.4. La Fondazione ha sede in Località Barbiana, 9 – Vicchio; con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà essere trasferita e potranno essere istituite sedi secondarie.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, funzionali a diffondere la conoscenza

degli insegnamenti e dell'opera di Don Lorenzo Milani.

Le finalità dell'ente sono ispirate all'aderenza ai principi del genuino messaggio evangelico, al pensiero, all'azione, agli insegnamenti ed alla testimonianza di Don Lorenzo Milani.

Articolo 3 - Attività

3.1 La Fondazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art 5 del D.lgs 117/2017:

- educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003 n. 53, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D.lgs 117/2017 (lett. i);

- formazione extrascolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (lett. v);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett.h).

3.2 La Fondazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

- organizzare percorsi didattici e corsi di formazione per educatori e studenti finalizzati alla conoscenza del metodo e dell'insegnamento di Don Lorenzo Milani, con formazione ed aggiornamento dei docenti e degli studenti delle

scuole di ogni ordine e grado con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

Scuola e Costituzione; analisi del fenomeno della dispersione, cause e strumenti

di recupero; motivazione ed orientamento degli studenti; metodologie della

scuola di Barbiana; scrittura collettiva, educazione tra pari ed apprendimento

cooperativo; sviluppo delle competenze di vita; strumenti e metodologie

didattiche; apprendimento teorico ed apprendimento pratico; povertà linguistica;

scuola dell'aderenza alla realtà; scrittura e lettura dei giornali; la scuola e la

formazione degli studenti alla cittadinanza attiva; educazione alla ecologia

integrale; la sinergia educativa tra i diversi attori dei processi educativi; la parità

di genere;

- elaborare progetti e promuovere iniziative per il recupero dei giovani e

combattere il fenomeno dell'abbandono scolastico e della povertà educativa;

- elaborare progetti e promuovere iniziative rivolte all'accoglienza, contrasto alle

marginalità ed alle disuguaglianze, in conformità ai principi costituzionali;

- organizzare visite ed eventi per la conoscenza dei luoghi in cui si è svolta

l'opera di Don Lorenzo Milani, mediante la loro valorizzazione dal punto di vista

sia culturale che religioso;

- organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, eventi culturali

per la conoscenza e la diffusione delle opere e degli scritti di Don Lorenzo

Milani .

3.3 La Fondazione, oltre alle suddette attività, potrà:

a) stipulare ogni atto/ contratto per l'esecuzione ed il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui senza che l'elenco possa considerarsi tassativo o

esaustivo: (i) la stipula di finanziamenti e mutui a breve e medio-lungo termine

(ii) la stipula di contratti di locazione o comodato, l'acquisto/alienazione di

	immobili o la costituzione su di essi di diritti reali (iii) la stipula di convenzioni	
	di qualsiasi genere ,anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti pubblici o	
	privati che siano reputate opportune o utili per il raggiungimento degli scopi della	
	Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui è proprietaria, conduttrice, comodataria o,	
	comunque, a qualsiasi titolo detenuti o posseduti, anche approvando e	
	realizzando progetti ed opere di consolidamento, ristrutturazione o manutenzione	
	straordinaria;	
	c) partecipare, concorrendo anche alla loro costituzione, ad associazioni, enti,	
	consorzi e, in generale persone giuridiche, pubbliche e private, la cui attività sia	
	rivolta al perseguimento di scopi analoghi, funzionali e/o connessi a quelli della	
	Fondazione;	
	d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e	
	strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo	
	che abbiano come oggetto sociale il perseguimento di scopi direttamente	
	connessi e funzionali alle finalità della Fondazione;	
	e) acquisire strutture e, in generale, risorse strumentali e necessarie al	
	perseguimento delle proprie finalità;	
	f) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività	
	nonché di studi specifici e consulenze;	
	g) compiere qualsiasi operazione di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario	
	ed in genere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle	
	finalità istituzionali.	
	i) porre in essere attività informative ed iniziative culturali destinate a diffondere	
	la conoscenza delle proprie finalità ed attività istituzionali.	

Art. 4 Attività diverse e raccolta fondi

4.1. La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D.lgs 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale indicate all'art. 5 del D.lgs 117/2017 ed all'art. 3.2 del presente Statuto purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto ministeriale di cui all'art. 6 D.lgs 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata dal Consiglio di Amministrazione.

4.2 La Fondazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.lgs 117/2017.

Articolo 5 - Partecipanti della Fondazione.

5.1. I partecipanti della Fondazione si dividono in:

- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti Sostenitori;
- Partecipanti.

5.2 I Partecipanti Fondatori sono coloro per iniziativa dei quali la Fondazione è stata costituita e rappresentano quindi i garanti della conformità dell'azione dell'ente alla missione originaria.

5.3. Possono divenire Partecipanti Sostenitori le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione,

contribuiscono su base pluriennale al Fondo di dotazione o anche al Fondo di gestione mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.

5.4. L'ammissione dei Partecipanti Sostenitori avviene, a seguito di domanda degli interessati, con deliberazione del Consiglio di amministrazione a maggioranza dei suoi membri; la delibera di ammissione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei partecipanti. E' escluso l'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 15 del presente Statuto.

5.5. L'ammissione dei Partecipanti Sostenitori deve essere preceduta dall'espreso impegno da parte dei soggetti aspiranti al rispetto delle norme del presente Statuto e degli atti regolamentari adottati dalla Fondazione. La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo, in qualunque forma, è stato regolarmente erogato.

5.6. Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche, anche di nazionalità straniera, le persone giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero anche con un'attività, professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipanti dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I Partecipanti sono ammessi con delibera inappellabile del Consiglio di Amministrazione adottata con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri. E' escluso l'obbligo di motivazione della deliberazione di rigetto e con esclusione della possibilità per l'interessato di domandare la pronuncia dell'organo assembleare di cui all'art. 15 del presente Statuto.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento, se emanato.

Articolo 6 - Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Partecipanti Sostenitori e di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -inadempimento dell'obbligo di effettuare il conferimento, erogare il contributo o svolgere un'attività di particolare rilievo nei termini e nelle forme determinate dal Consiglio di amministrazione; condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all'art.2 e con il dovere di collaborare con gli altri organi dell'ente.

Nel caso di Partecipanti Sostenitori e Partecipanti persone giuridiche o enti, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: trasformazione, fusione e scissione incompatibili con gli scopi e le attività della Fondazione; variazione della partecipazione di controllo, sia diretta che indiretta, dell'ente o della persona giuridica, incompatibile con gli scopi e le attività della

	Fondazione;	
	ricorso al mercato del capitale di rischio;	
	estinzione a qualsiasi titolo dovuta;	
	apertura di procedura di liquidazione;	
	fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.	
	I Partecipanti sostenitori e i Partecipanti possono in ogni momento recedere dalla	
	Fondazione fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.	
	Articolo 7 - Organi della Fondazione	
	Sono organi della Fondazione:	
	- il Consiglio di Amministrazione;	
	- il Presidente ed i Vice-Presidente;	
	- l'Assemblea dei Partecipanti Fondatori, dei Partecipanti sostenitori e dei	
	Partecipanti;	
	- l'Organo di Controllo.	
	Le cariche di membro del Consiglio di Amministrazione, Presidente e	
	Vice-presidente, componente dell'Assemblea dei Partecipanti sono gratuite,	
	salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.	
	Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione: composizione e durata	
	8.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto, per decisione dell'Assemblea	
	dei partecipanti Fondatori, di sette o nove membri, compreso il Presidente e la	
	sua composizione è la seguente:	
	a) cinque o sette membri (a seconda che il Consiglio di Amministrazione sia di	
	sette o nove membri) tra cui il Presidente, eletti dall'Assemblea dei Partecipanti	
	Fondatori e scelti anche tra i componenti dell'Assemblea dei partecipanti	
	Fondatori;	
	8	

b) due membri eletti dalla maggioranza dei suddetti consiglieri e scelti tra i candidati indicati dall'Assemblea dei Partecipanti sostenitori;

c) in mancanza di Partecipanti Sostenitori ovvero in mancanza di indicazione dei nominativi da parte dell'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, tutti i membri del Consiglio di amministrazione saranno eletti dall'assemblea dei Partecipanti Fondatori.

8.2 Conseguentemente all'estinzione dell'Assemblea dei Partecipanti Fondatori per venir meno dei suoi componenti, oppure per la riduzione dei suoi componenti ad un numero inferiore a tre, l'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione di cui alla lettera "a" avverrà nei seguenti termini: (i) cinque o sette membri (a seconda che il Consiglio di amministrazione sia di sette o nove membri) saranno eletti dall'Assemblea dei partecipanti sostenitori (ii) due membri eletti dalla maggioranza dei suddetti consiglieri e scelti tra i candidati indicati dall'Assemblea dei Partecipanti sostenitori.

8.3 I componenti del Consiglio di amministrazione sono scelti, preferibilmente, tra persone con significativa esperienza e capacità nei settori propri dell'attività della Fondazione, nonché dell'associazionismo, del volontariato e della promozione della cultura e pratica del dono e che abbiano competenze utili al perseguimento delle finalità dell'ente. Possono essere nominati consiglieri anche i componenti dell'Assemblea dei fondatori.

Non sono nominabili e se nominati decadono dalla carica, persone interdette, inabilitate, fallite o condannate a pene che comportano l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, ai sensi dell'art. 2382 del c.c.; non sono, inoltre, nominabili coloro che aderiscono o ricoprono incarichi all'interno di altri enti da cui possa derivare un conflitto di

interessi.

8.4 Gli amministratori entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

8.5 Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 - Durata e rinnovo del Consiglio di amministrazione

9.1 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati senza interruzioni.

9.2 I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica fino alla naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto previsto dal comma precedente; entro tale data deve essere effettuata la ricostituzione del Consiglio di amministrazione previa richiesta inoltrata, almeno sei mesi prima della scadenza, ai soggetti cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

Articolo 10 - Decadenza e cessazione dei consiglieri

10.1 I componenti del Consiglio di amministrazione cessano dall'incarico esclusivamente per dimissioni, morte o decadenza, deliberata dallo stesso Consiglio di amministrazione a seguito di tre assenze ingiustificate consecutive

dalle riunioni.

Sono, inoltre, cause di decadenza: il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati, la condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione, l'inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, la perdita o la diminuzione della capacità di intendere e volere giudizialmente accertata.

L'esclusione è deliberata a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Amministrazione.

10.2 In caso di cessazione dalla carica di uno dei consiglieri, il Presidente entro trenta giorni dall'evento richiederà la nomina del sostituto al soggetto che aveva nominato l'amministratore dimissionario o cessato; la sostituzione dovrà avvenire entro trenta giorni dalla richiesta. Nel caso in cui il consigliere dimissionario o cessato fosse stato nominato, a norma dell'art. 8.1 lett. b del presente Statuto, in mancanza di indicazione di nominativi da parte dell'Assemblea dei partecipanti della Fondazione entro trenta giorni dalla richiesta, il sostituto sarà nominato dall'assemblea dei partecipanti Fondatori.

10.3 I consiglieri nominati in surroga restano in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.

10.4. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione. Il Presidente entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento comunica ai soggetti a cui compete, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, la nomina e l'indicazione dei componenti del Consiglio.

La ricostituzione del nuovo consiglio deve essere effettuata, a norma dell'art. 8 del presente Statuto, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, in ogni caso, al fine di assicurare la continuità dell'attività della

Fondazione, il Consiglio di Amministrazione uscente rimane in carica per la sola attività ordinaria fino all'insediamento del nuovo consiglio.

Articolo 11 - Consiglio di Amministrazione: funzioni

11.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha competenza generale nel porre in essere tutti gli atti riguardanti l'ente.

11.2 Spetta al Consiglio di amministrazione, senza che l'esemplificazione costituisca limitazioni ai poteri:

stabilire le linee generali, annuali e pluriennali, di indirizzo dell'attività della Fondazione, nel rispetto degli scopi e nell'ambito dei settori di attività di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto;

approvare il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta;

approvare regolamenti interni per lo svolgimento delle attività della Fondazione e per la disciplina delle funzioni del Consiglio di amministrazione;

determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del contributo alla Fondazione dei partecipanti sostenitori e dei partecipanti;

determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;

deliberare in ordine alla partecipazione della Fondazione ad altre persone giuridiche o enti e nominare i rappresentanti della Fondazione all'interno degli stessi;

delegare specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;

deliberare l'ammissione dei Partecipanti sostenitori e dei Partecipanti e determinare, anche annualmente, la misura minima e le forme del loro contributo

	alla Fondazione;	
	approvare l'assunzione dei dipendenti ed assumere ogni altra decisione relativa al	
	loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro	
	licenziamento;	
	approvare il conferimento di incarichi professionali;	
	deliberare il trasferimento della sede della Fondazione e l'istituzione di sedi	
	secondarie;	
	determinare il compenso spettante ai componenti dell'organo di controllo;	
	determinare preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività	
	prestata;	
	deliberare l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi,	
	l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri	
	vincoli su beni della Fondazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed	
	ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;	
	deliberare sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;	
	deliberare sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e	
	nominare i componenti delle stesse;	
	deliberare le modifiche statutarie, l'estinzione dell'ente e la devoluzione del	
	patrimonio.	
	Articolo 12 - Consiglio di Amministrazione: funzionamento e deliberazioni	
	12.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno tre volte	
	l'anno di cui una per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	Il Presidente procede, in ogni caso, alla convocazione in caso di urgenza, ogni	
	qualvolta lo ritenga necessario e quando la convocazione è richiesta per iscritto	

da oltre la metà dei consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

12.2 Le adunanze delle sedute, sia ordinarie che urgenti, sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare. La convocazione è disposta con qualunque mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione da recapitare agli interessati almeno sette giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo dichiarato dagli stessi componenti e trascritto sul verbale di prima adunanza a seguito della nomina; in caso di urgenza la convocazione dovrà essere inviata, con le modalità sopra indicate, almeno due giorni prima.

12.3 Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, di ogni riunione deve essere redatto verbale da inserire nell'apposito libro della Fondazione. Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte da persona incaricata dal Consiglio che redige e sottoscrive il verbale unitamente al Presidente.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non possono presenziare personalmente alle riunioni, hanno la facoltà di intervenire a distanza, in ogni fase, votazioni comprese, utilizzando strumenti tecnologici, quali, ad esempio, teleconferenza e reti telematiche.

Sono valide le riunioni in audio-video conferenza purché, nel luogo stabilito per la riunione, siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione, inoltre, che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri terminali del video, nonché la possibilità per le stesse di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere e di partecipare simultaneamente alla votazione sugli

argomenti all'ordine del giorno.

Nell'ipotesi in cui all'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi collegati in audio/video la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente; saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

12.4 Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto di voto, con le medesime modalità di convocazione previste per i consiglieri, anche i membri dell'Organo di Controllo, nonché altri soggetti, ad esempio dipendenti e consulenti esterni, se il Consiglio ne ravvede l'utilità per la discussione di argomenti di loro competenza.

12.5 Il Consiglio di amministrazione delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Nell'ipotesi in cui alla riunione sia presente un numero pari di consiglieri e qualora non venga raggiunta la maggioranza a causa della parità dei pareri espressi, prevarrà il voto del Presidente.

Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie, lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di amministrazione, sentita l'Assemblea dei partecipanti fondatori

Articolo 13 - Presidente

13.1 Il Presidente della Fondazione è anche il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è eletto, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, il

quale contestualmente elegge anche uno o più Vice-Presidenti.

13.2 Il Presidente, analogamente a quanto previsto per il Consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.

13.3 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare spetta al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione;
- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di amministrazione;
- b) curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione;
- c) convocare e presiedere (senza diritto di voto) le adunanze dell'assemblea dei partecipanti;
- d) promuovere ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- e) curare l'osservanza dello Statuto ed esercitare la vigilanza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- f) sottoscrivere la corrispondenza e tutti gli atti necessari per l'esecuzione di tutte le decisioni e gli affari deliberati;
- g) rappresentare l'ente in giudizio e nell'ambito di procedimenti amministrativi e di mediazione, innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, amministrativa e organismo di mediazione, ovvero adire collegi arbitrali e mediatori, previa deliberazione favorevole del Consiglio di amministrazione, nominando avvocati ed arbitri.

13.4 In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne fanno le veci i Vice-Presidente con firma congiunta; i casi di impedimento del Presidente

saranno indicati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio di amministrazione.

Articolo 14 - Assemblea dei Partecipanti Fondatori

14.1 L'assemblea dei partecipanti Fondatori è costituita da coloro per iniziativa dei quali la Fondazione è stata costituita e rappresenta l'organo garante dell'azione dell'ente e della rispondenza alla missione originaria.

14.2 L'assemblea dei partecipanti Fondatori è convocata almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo.

La convocazione dell'assemblea può essere altresì richiesta da almeno due componenti del Consiglio di amministrazione, ovvero da un decimo dei componenti dell'assemblea medesima.

14.3 L'assemblea dei Partecipanti Fondatori è convocata e presieduta dal Presidente della Fondazione, sulla base dell'ordine del giorno determinato da parte del Consiglio di amministrazione.

14.4 La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, firmata dal Presidente, da recapitarsi al domicilio degli interessati almeno dieci giorni prima del giorno fissato, trasmessa a mezzo posta ordinaria, posta elettronica o con altri strumenti informatici; essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

14.5 L'assemblea dei Partecipanti Fondatori, oltre al potere di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8, ha natura consultiva, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete:

	esaminare i programmi e gli obiettivi annuali e pluriennali della Fondazione e	
	formulare eventuali proposte di modifica o integrazione;	
	predisporre programmi generali e/o relativi a specifici progetti da presentare al	
	Consiglio di Amministrazione;	
	formulare osservazioni e proposte in ordine alle risultanze del bilancio	
	d'esercizio approvato dal Consiglio di amministrazione;	
	fornire indicazioni, con valore consultivo, circa la partecipazione della	
	Fondazione ad altre persone giuridiche o enti che abbiano finalità ed obiettivi	
	compatibili con quelli della Fondazione;	
	formulare proposte circa i criteri e/o le modifiche a quelli esistenti per	
	l'ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e partecipanti;	
	scegliere i candidati da indicare al Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art.	
	8 del presente Statuto;	
	formulare proposte in ordine al contenuto dei regolamenti della Fondazione da	
	sottoporre al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;	
	acquisire informazioni in merito a programmi in fase di preparazione e/o di	
	realizzazione;	
	costituire al proprio interno comitati di studio e ricerca su argomenti e temi di	
	particolare interesse per la Fondazione;	
	esprimere parere consultivo in tema di modifiche statutarie e scioglimento della	
	Fondazione e devoluzione del patrimonio.	
	Articolo 15 - Assemblea dei Partecipanti sostenitori e Assemblea dei	
	Partecipanti	
	15.1 L'assemblea dei Partecipanti Sostenitori è convocata almeno una volta	
	l'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare, per prendere conoscenza	
	18	

delle risultanze economiche della gestione e per la formulazione di proposte ed osservazioni inerenti alle attività ed iniziative che la Fondazione intende perseguire nel corso dell'esercizio successivo

15.2 L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori, oltre ai poteri di cui all'art. 8 del presente Statuto, ha un ruolo consultivo, delibera a maggioranza dei presenti e ad essa compete esprimere pareri e formulare proposte in merito:

alle attività della Fondazione ed alla loro conformità con gli scopi dell'ente;

alla pianificazione economica e strategica dell'ente ;

all'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione.

15.3. L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione.

L'Assemblea dei Partecipanti Sostenitori e dei Partecipanti sono convocate su iniziativa del Presidente o su richiesta della maggioranza dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Essa è validamente costituita con la presenza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di partecipare ai lavori dell'Assemblea.

Gli enti, anche se privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da questi designata. Nel caso di impossibilità ad intervenire all'Assemblea ciascun membro può delegare per iscritto altro membro. Non sarà possibile per un membro avere più di due deleghe.

I componenti dell'Assemblea devono astenersi dal partecipare alle eventuali votazioni sugli argomenti attinenti ad un loro eventuale conflitto di interessi, diretto o per conto di terzi.

Articolo 16 - Organo di Controllo

	16.1 L'Organo di Controllo è nominato a maggioranza dall'Assemblea dei Fondatori e, successivamente alla sua estinzione, dall'Assemblea dei Partecipanti sostenitori e può avere composizione monocratica o collegiale; nella seconda ipotesi è costituito da tre membri (il Presidente e due revisori effettivi), nonché da due revisori supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile e almeno uno dei componenti dovrà essere scelto tra le categorie di cui all'articolo 2397, comma secondo del codice civile.	
	16.2 La carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente del Consiglio di Amministrazione e di ogni altro organo della fondazione, nonché con il ruolo di dipendente, volontario e con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione.	
	Non può essere nominato membro dell'Organo di controllo e se nominato decade, chi si trovi in una delle condizioni previste dall'art. 2399 del c.c.	
	16.3 I membri dell'Organo di Controllo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.	
	In caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un componente dell'Organo di Controllo collegiale, subentrano i supplenti in ordine di età; i nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica .	
	16.4 L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di controllo esercita, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D. Lgs 117/2017, il	

controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale. In tal caso l'organo di controllo è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro..

16.5 L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale ove necessario sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

16.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purchè nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro

	componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita	
	l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e	
	la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di	
	poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.	
	Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile	
	connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e	
	dovrà essere riconvocata per una data successiva.	
	Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il	
	collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà	
	dichiarata sospesa dal Presidente.	
	16.8. I componenti dell'Organo di Controllo hanno l'obbligo di assistere alle	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione.	
	16.9. Il compenso dei componenti l'Organo di Controllo è determinato dal	
	Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intera durata del	
	mandato.	
	Articolo 17 - Revisione legale dei conti	
	Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, nell'ipotesi in cui l'Organo di	
	controllo non eserciti il controllo contabile ed in presenza dei requisiti di cui	
	all'art. 31 D.lgs 117/2017, deve nominare un Revisore legale dei conti o una	
	Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
	Articolo 18 - Volontari	
	18. 1 La Fondazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie	
	attività ed è tenuta ad iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la	
	loro attività in modo non occasionale.	
	22	

18.2 I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

18.3 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario, le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.lgs 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

18.4 La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 19 - Patrimonio, costituzione e destinazione ed assenza di scopo di lucro

19.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal Fondo di Dotazione e dal Fondo di Gestione.

19.2. Il Fondo di dotazione è costituito dai beni attribuiti all'ente con tale destinazione e dai conferimenti effettuati a tale titolo successivamente dai Partecipanti e dai Partecipanti Sostenitori.

E' formato inoltre dai beni mobili ed immobili pervenuti o che perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, destinati espressamente al Fondo di Dotazione; da lasciti, donazioni ed in genere elargizioni da parte di persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private ed enti con espressa destinazione ad incremento del Fondo di Dotazione; dalla parte delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incremento del Fondo di Dotazione; da eventuali avanzi di gestione o sopravvenienze attive non utilizzate e destinate all'incremento del Fondo di Dotazione.

19.3. Il Fondo di gestione è costituito da:

- le rendite ed i proventi derivanti dal patrimonio e dallo svolgimento delle attività della Fondazione;
- le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate all'incremento del patrimonio e del fondo di dotazione;
- gli eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati.

19.4 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per lo svolgimento di attività istituzionali; gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere destinati prioritariamente alla ricostruzione del patrimonio, se intaccato da perdite pregresse e soltanto successivamente all'incremento delle attività dell'ente o utilizzati per l'acquisto dei beni.

19.5 La Fondazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con l'ente. Sono da considerarsi ipotesi di distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 comma 3 del D.lgs 117/2017.

Articolo 20 - Bilancio di esercizio

20.1. La Fondazione deve redigere, a norma dell'art. 13 D.lgs 117/2017, il bilancio di esercizio annuale con decorrenza dal 1 Gennaio di ogni anno.

20.2 Il Consiglio di amministrazione, entro il 30 (trenta) Novembre di ogni anno, approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 (trenta) Aprile successivo il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

20.3 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all' art. 6 D.lgs 117/2017 nella relazione a bilancio e nella relazione di missione.

20.4 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ad assumere obbligazioni nei limiti delle risorse disponibili e del bilancio approvato, per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati. Le obbligazioni direttamente contratte dal legale rappresentante della Fondazione o da altri membri dell'ente muniti di delega non possono eccedere le risorse disponibili e devono essere ratificate dal Consiglio di amministrazione se non rientrano tra quelle indicate nel bilancio di previsione.

Articolo 21 - Libri sociali obbligatori

21. 1 La Fondazione deve tenere i seguenti libri:

il libro dei partecipanti della Fondazione;

Certifico io sottoscritto Dottor Marco Casini, Notaio in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale su supporto analogico conservato nella mia raccolta.